

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1794 del 05/04/2017
Oggetto	PROC. RN16A0007 - CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI PRELIEVO ACQUE SUPERFICIALI COMUNE DI MONTESCUDO-MONTECOLOMBO (RN) LOC. CHITARRARA - CONCESSIONARIO FABBRI GUGLIELMO- USO DOMESTICO.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1846 del 05/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno cinque APRILE 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: PROC. RN16A0007 - CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI PRELIEVO ACQUE SUPERFICIALI COMUNE DI MONTESCUDO-MONTECOLOMBO (RN) LOC. CHITARRARA - CONCESSIONARIO FABBRI GUGLIELMO- USO DOMESTICO.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico della opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la legge 7/8/1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8,
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo, n. 65 del 2/2/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016, “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”,
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura ai sensi del D.M.31 luglio 2015”,

- la deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016, n. 2254, "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati",
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7 del 29.01.2016 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato De Donato l'incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini.

PRESO ATTO:

- che il Sig. Fabbri Guglielmo, C.F. FBBGGLL29A08F476B, ha presentato in data 13/07/2016, protocollo PGRN.2011.5033, la richiesta di concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale ad uso domestico dal fiume Conca proc. RN16A0007 ;
- che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che :
- le opere di prelievo sono localizzate in Comune di Montescudo-Montecolombo in località Chitarrara;
- il prelievo verrà esercitato tramite pompa mobile ad immersione montata su carro con serbatoio di capacità l. 200 dalla sponda sinistra del fiume Conca foglio n. 10 antistante la particella n. 143;
- la portata massima richiesta è di l/s 0,3 ;
- la quantità d'acqua richiesta è di complessivi mc/annui 200;
- la risorsa richiesta viene utilizzata ad uso domestico per irrigare 500 mq. di orto;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

ACQUISITI i seguenti pareri, richiesti ai sensi degli art. 9 e 12 del R.R.24/2001:

- nota n. 549 del 06/10/2016 assunta a protocollo col n. PGRN.2016.7729 con la quale l'Autorità di Bacino Marecchia-Conca esprime parere favorevole alla concessione di acqua pubblica con le seguenti limitazioni : *la concessione dovrà essere sospesa con specifici provvedimenti a seguito di particolari situazioni di emergenza idrica ed al verificarsi di deflussi in alveo inferiori al prefissato valore del DMV (Deflusso Minimo Vitale) ;*
- determinazione dirigenziale n. 244 del 03/02/2017 del Servizio Area Romagna Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con cui si rilascia il Nulla Osta Idraulico per i soli fini idraulici fatti salvi i diritti di terzi all'intervento richiesto, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;

CONSIDERATO CHE:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- per le caratteristiche sopra descritte il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione semplificata di cui all'art. 36 del regolamento regionale n. 41/2001;

VALUTATA ai sensi delle vigenti disposizioni regionali la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale;

STABILITO che la destinazione d'uso della risorsa idrica, è assimilata per la definizione del canone, in base alle tipologie indicate al comma 1 dell'art.152 della citata LR 3/99 e succ. mod. e integr.

all'uso "domestico";

ACCERTATO che il Sig. Fabbri Guglielmo ha provveduto:

- al versamento della somma di € 98,00 a titolo di spese istruttorie in data 07/07/2016 , ai sensi dell'art. 11 del Regolamento approvato con RD n. 1285/1920, e DGR n. 65 del 02.02.2015;
- al versamento della somma di € 250 in data 30/03/2017 , a titolo di deposito cauzionale , ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e art 8 della LR n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che i concessionari vengono ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;
- al versamento di € 40,55 in data 30/03/2017 per i canoni annui per la concessione relativi agli anni 2017-2021 , salvo conguaglio, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, per la durata di cinque anni fino alla data del **31/12/2021**, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare che viene a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di rilasciare al sig. FABBRI GUGLIELMO, C.F. FBBGLL29A08F476B, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dalla sponda sinistra del Fiume Conca in loc. Chitarrara del Comune di Montescudo- Montecolombo (RN), da destinarsi ad uso domestico mediante opera di presa mobile auto addescante in prossimità del Fg. 10 antistante part. 143, **procedimento RN16A0007**;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 0,3 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc 200 circa nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione ;
3. di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo opportune prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative alla stessa, compreso l'obbligo di installazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, a seguito di quanto l'Amministrazione competente in materia di pianificazione del bilancio vorrà eventualmente indicare, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del D.Lgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;
4. di stabilire che la concessione di derivazione sia rilasciata, fino alla data del 31.12.2021, ai sensi del R.R. 41/2001 e della DGR n. 787/2014, ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare allegato;
5. di stabilire inoltre che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con determinazione n. n. 244 del 03/02/2017, di cui verrà consegnata copia semplice al momento del ritiro dell'atto di concessione;

6. di dare atto che secondo quanto previsto dal il D.lgs. n. 33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;
7. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2017 ed i canoni annui per la concessione relativi agli anni successivi, in € 8,11 , pari complessivamente a euro 40,55 versati in data 30/03/2017, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione. Resta salvo il versamento di eventuale conguaglio dovuto all'aggiornamento ISTAT dei canoni suddetti. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
9. di assegnare il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notifica dell' atto, per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
10. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
11. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
12. di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo in originale/copia conforme al richiedente.

Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33;

Dott. Stefano Renato De Donato
Originale firmato digitalmente

ARPAE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dalla sponda sinistra fiume Conca in loc. Chitarrara del Comune di Montescudo-Montecolombo (RN), da destinarsi ad uso domestico, richiesta dal Signor FABBRI GUGLIELMO, C.F. FBBGLL29A08F476B (Prat. n. 269- fiume Conca - codice SISTEB: RN16A0007).

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

La derivazione dal corso d'acqua, avverrà mediante opere mobili costituite da:

- una pompa mobile con potenza di KW 0,45;
- diametro del tubo mm. 19,05;
- portata di esercizio l/s 0,3;

Il prelievo è ubicato sulla sponda sinistra de fiume Conca in loc. Taverna Via Chitarrara del Comune di Montescudo-Montecolombo in prossimità del Fg. 10 antistante part. 143 avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32: X=786427,52; Y= 868857,65. L' acqua derivata verrà destinata all'irrigazione di mq. 500 di orto .

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di risorsa idrica non dovrà superare i limiti di portata pari a 0,3 lt/sec, e di volume pari a mc 200 annui stabiliti nel provvedimento di concessione.

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dal Servizio concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

Il concessionario deve, comunque, garantire costantemente, a valle del prelievo, il deflusso di una quantità d'acqua "Quantitativo di risorsa da lasciare defluire in alveo" ai sensi del D. Lgs. N.152/2006 pari a 0,08 mc/s nei mesi da maggio a settembre e pari a 0,13 mc/s nei mesi da ottobre ad aprile sulla base del parere dell'Autorità di Bacino e dal Piano di Gestione e pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto al valore sopra individuato, è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

ART. 3

PRESCRIZIONI IN FASE DI REALIZZAZIONE E INTERFERENZE CON OPERE E/O LAVORI IDRAULICI

Il concessionario dovrà limitare la durata dei lavori ed utilizzare accorgimenti tali da recare minor disturbo possibile alla fauna presente nell'area.

Dovrà inoltre preservare ed escludere da qualsiasi tipo di intervento gli habitat eventualmente presenti nell'area oggetto di intervento.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano

necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Qualora il corso d'acqua fosse oggetto di lavori od opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale del manufatto, il Concessionario provvederà a propria cura e spesa all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, attenendosi alle modalità ed alle direttive tecniche che il Servizio prescriverà.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione n. 244/2017.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione
- numero della concessione
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di derivazione, che non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario è tenuto a comunicare allo scrivente Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni,

buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. E' vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo, oppure con mezzi intesi a segnalare l'impianto in modo diverso da quello ammesso dall'Amministrazione concedente.

Nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte in vista sulla superficie, in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde fluviali.

L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 29/12/2005 n. 4 è rilasciata fino al 31 dicembre 2021 fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione

del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7 RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/10/2021.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 8 OSSERVANZA DI REGOLE E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il sottoscritto _____, in qualità di delegato/legale rappresentante della società _____, presa visione in data _____ del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.